

Convenzione tra AGRI.BI e STUDIO MEDICO in materia di sorveglianza sanitaria (ai sensi del DL n. 18 del 17 marzo 2020)

In materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo, e limitatamente ed esclusivamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, tra AGRI.BI Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese e STUDIO MEDICO,

si conviene quanto segue:

- 1 STUDIO MEDICO riceve dalle Aziende la dichiarazione di adesione alla convenzione (Allegato A) nella quale è espressamente dichiarato che i lavoratori da sottoporre a visita medica:
 - a) saranno regolarmente assunti come operai agricoli a tempo determinato o stagionali;
 - b) svolgono esclusivamente lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali specificandone l'attività.
- 2 Lo studio medico si impegna a svolgere una visita medica accurata, questa deve essere in particolare mirata all'idoneità per il rischio biomeccanico alla colonna vertebrale e agli arti superiori e all'individuazione di patologie allergiche, oltre che valutare lo stato di vaccinazione antitetanica; devono essere tenute in particolare considerazione le possibili condizioni climatiche sfavorevoli, esposizione a radiazioni solari, la fatica fisica, le patologie polmonari e cardiovascolari, le posture incongrue, la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, ecc.
- 3 La visita medica ha validità annuale, come previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 all'art.78, e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
- 4 L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, ai sensi della Legge n.27 del 24 aprile 2020, secondo il modello del D.lgs. 81/08 (Allegato 3A).
- 5 Nella certificazione d'idoneità consegnata al lavoratore dovrà essere presente la dicitura:

"il presente certificato di idoneità ha validità annuale e consente al lavoratore di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole, convenzionate con Agri-Bi, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici (Legge 24 aprile 2020 n. 27 art. 78 comma 2)"
- 6 Il medico competente incaricato dallo studio medico di effettuare la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori a cui si fa riferimento nei punti precedenti, non sarà nominato medico competente dell'Azienda e non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro, in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati con Agri.Bi., che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione di adesione.

- 7 Lo studio medico invierà ad Agri.bi. annualmente le dichiarazioni di adesione da parte delle aziende (Allegato A) e il totale delle aziende e dei lavoratori sottoposti a visita medica e si impegna ad informare il lavoratore delle modalità di accesso alle informazioni contenute nel sito di Agribi.
- 8 Agri.Bi. si impegna a favorire la corretta informazione in materia di sorveglianza sanitaria anche con opportuni incentivi economici, a promuovere le misure preventive e a dare massima informazione ai lavoratori in tema di salute e prevenzione attraverso il proprio sito.
- 9 Agri.Bi. mette a disposizione l'elenco degli studi medici convenzionati che sarà consultabile dal sito di Agri.Bi. (www.agribi.verona.it).
- 10 La presente convenzione ha validità di 1 anno con proroga implicita; la disdetta tra le parti deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso.
- 11 Con la sottoscrizione del presente accordo si attesta l'avvenuta presa visione della normativa privacy allegata.

Verona,

AGRI.BI

Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese

STUDIO MEDICO

Presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

1) Titolare del trattamento è Agri.Bi Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Sommacampagna 63 D/E, tel.: 0458204555 e-mail: privacy@agribi.verona.it. Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (D.P.O.) contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@agribi.verona.it.

Informativa esaustiva relativa alla privacy è reperibile sul sito agribi.verona.it